

veri e propri, tra i quali, ove siano applicabili quelli legali, va considerato anche il criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative. Sotto il primo profilo, la riduzione di personale deve, in linea generale, investire l'intero complesso aziendale, potendo essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. Con il che si può spiegare, nell'art. 5 citato, la duplicità del richiamo alle «esigenze tecnico-produttive ed organizzative», perché, nella prima parte, esse si riferiscono all'ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime esigenze concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di famiglia, all'individuazione del singolo lavoratore. Ne consegue, che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ed è onere del datore provare il fatto che determina l'oggettiva limitazione di queste esigenze, e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata. Pertanto, non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre attività organizzative.

3.2

Mobbing

Come si configura il mobbing?

Risponde Paola Lizzighini

Il c.d. «mobbing» è una condotta protrattasi nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ. Esso si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti dello stesso datore di lavoro, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesi, considerando l'idoneità offensiva della condotta di datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.

3.2

Contestazione disciplinare

La contestazione dell'addebito disciplinare deve esprimersi nell'attribuzione di fatti precisi, come per esempio il giorno in cui è avvenuta la condotta illecita?

D.L.

Risponde Paola Pizzighi

Costituisce onere del datore di lavoro che esercita il

potere disciplinare quello di fornire, nella previa contestazione dell'addebito, l'indicazione degli elementi di fatto che consentono di evidenziare il significato univoco dell'addebito stesso, cosicché tale necessaria contestazione deve esprimersi nell'attribuzione di fatti precisi dai quali possa derivare una responsabilità del lavoratore al fine di consentire a quest'ultimo un'adeguata e piena difesa.

L'errore nell'indicazione del giorno in cui sarebbe stato commesso il fatto addebitato non costituisce negligenza trascurabile ma assume un valore decisivo poiché pregiudica il diritto alla prova spettante all'incolpato, e specificamente il diritto a provare di non essere stato sui luoghi dell'illecito, compiuto nottetempo.

DIRITTO E SPORT

22

Obbligo di emissione scontrino

Un'associazione sportiva dilettantistica deve utilizzare un misuratore fiscale e deve quindi emettere lo scontrino quando incassa delle somme?

F.F.

Risponde Maurizio Mottola

Nel caso di incasso delle «quote associative» e dei «contributi specifici» da parte degli associati e tesserati per l'ammissione a «socio» e per la frequenza periodica alle attività sportive istituzionali, si applicano le disposizioni agevolative di cui all'art. 148 comma 3 del Tuir e all'art. 4 comma 4 del dpr 633/72.

Tali norme dispongono la non imponibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva delle somme in questione, se vengono rispettati tutti i requisiti espressamente e tassativamente indicati nel testo delle norme richiamate, e quindi l'esonerazione dall'obbligo della certificazione fiscale.

22

Pagamenti e versamenti in contanti

Un'associazione sportiva dilettantistica è sanzionabile se incassa in contanti quote associative di importo unitario non eccedente il limite pari a euro 516,00 e successivamente effettua un versamento sul proprio c/c per un totale superiore a tale limite?

O.N.

Risponde Maurizio Mottola

L'art. 25, comma 5, della legge 13/5/1999 n. 133 stabilisce che i pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da queste effettuati, se di importo superiore a euro 516,00, devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Si ritiene quindi che la fattispecie illustrata non sia in contrasto con il dettato normativo sopra richiamato in quanto:

- i singoli pagamenti sono di importo non eccedente

euro 516,00 e possono essere incassati in contanti;
 • il versamento del totale delle quote, di importo eccedente il limite, viene effettuato sul c/c dell'associazione.

Al fine di evitare contestazioni si raccomanda di contabilizzare correttamente le entrate in modo da poter agevolmente dimostrare che l'importo complessivo versato deriva da molteplici incassi di importo unitario non eccedente la soglia.

22

Sconti e promozioni

Si chiede di conoscere se sia contestabile l'applicazione, da parte di un'associazione sportiva dilettantistica, di quote differenti per tipologia di attività oppure di sconti e agevolazioni.

U.B.

Risponde Maurizio Mottola

Si ritiene che, in linea teorica, tale scelta non è contestabile, anche se in pratica l'adozione di quote differenziate in relazione ai vari servizi offerti, pur se destinati ai soli soci o tesserati, oppure di sconti, agevolazioni e promozioni varie viene spesso considerata dall'Amministrazione Finanziaria quale indice di commercialità da utilizzare come giustificazione per il disconoscimento delle agevolazioni fiscali di settore.

Si consiglia quindi di adottare quote differenziate, sconti, agevolazioni, promozioni ecc. solo su delibera adeguatamente motivata degli organi associativi a ciò demandati.

22

Corso di minibasket

Una Asd intende svolgere un corso di minibasket presso un asilo privato e a fronte dei corrispettivi che saranno incassati dai frequentanti, per il tramite dell'asilo stesso, è stato chiesto di emettere fattura con Iva. È corretta tale richiesta?

Z.I.

Risponde Maurizio Mottola

Se i partecipanti al corso non sono soci dell'associazione o tesserati al medesimo Ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale o Discipline sportive associate cui l'associazione è affiliata, anche se l'organizzazione del corso rientra nelle finalità sportive istituzionali dell'associazione, il corrispettivo incassato non può godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, co. 3, Tuir (imposte sul reddito) e dall'art. 4, co. 4, dpr 633/72 (Iva), in quanto l'attività non è resa nei confronti di soci, associati o tesserati. L'attività svolta viene pertanto considerata di carattere commerciale e deve sottostare alle regole generali in materia di fatturazione e di imponibilità ai fini delle imposte (dirette e Iva).

La richiesta dell'asilo è quindi corretta per cui l'associazione dovrà far richiesta di attribuzione del numero di partita Iva per poter emettere fattura, consigliando l'opzione per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991.

22

Cessione di attrezzature sportive

L'assemblea ordinaria dei soci di un'associazione sportiva dilettantistica ha deliberato l'acquisto di nuove attrezzature sportive da installare presso la propria sede sociale con contestuale cessione in permuta allo stesso fornitore delle attrezzature da dismettere.

Con riferimento alla permuta il fornitore ha richiesto l'emissione di una fattura per cui si chiede di conoscere il trattamento ai fini Iva.

L.H.

Risponde Maurizio Mottola

La cessione dell'attrezzatura sportiva dell'associazione è considerata come operazione commerciale e l'attrezzatura ceduta è strumentale all'esercizio di attività commerciali.

Pertanto tale operazione dovrà essere considerata imponibile ai fini Iva nei modi e nei termini ordinari previsti dalla normativa in materia (dpr 633/1972).

Se invece l'attrezzatura ceduta è strumentale all'esercizio di attività istituzionali, l'operazione sarà qualificata come non commerciale e quindi fuori dal campo di applicazione Iva (art. 4, co. 4, dpr 633/1972).

Infine se le attrezzature sono strumentali all'esercizio di entrambe le attività, commerciale e istituzionale, la qualifica tributaria della cessione deve essere individuata mediante il rapporto tra proventi commerciali e totale dei proventi realizzati nel periodo in cui le attrezzature sono state utilizzate.

Ipotezzando che tale rapporto sia del 50%, la cessione sarà commerciale e quindi imponibile Iva al 50%.

DIRITTO SOCIETARIO

2.1

Causa di liquidazione

Nel caso di società edile che, pur trovandosi in possesso di aree edificabili per la costruzione di nuovi fabbricati, non sia in grado di proseguire la costruzione a causa degli ingenti interessi passivi che incidono pesantemente sul bilancio, vorrei sapere se in tale situazione si debba considerare configurata una causa di scioglimento e quindi si debba procedere alla liquidazione della società oppure detto problema non comporta l'attivazione della procedura?

T.L.

Risponde Luciano De Angelis

In merito alla manifestazione di una causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 248 c.c., complesso appare valutare l'impossibilità a coreguire l'oggetto sociale, impossibilità che dovrà risultare assoluta, irreversibile e definitiva.

A riguardo ci si chiede se l'anziosità (ad esempio, come nel caso proposto, perché gli interessi passivi che la società è obbligata a pagare prevalgono sempre sugli utili operativi che la stessa potrebbe produrre) sia di per sé una situazione che legittima la liquidazione della società, per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.